



COMUNE DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 152 del
18/06/2018

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov. di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 07-08-2018 al 29-08-2018
Altamura, li 7 AGO 2018

Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Corsetta



[Handwritten signature]

19/12
R.A.

COMUNE DI ALTAMURA

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente secondo quanto previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (pubblicato in G.U. N. 19 del 19 aprile 2016) di seguito denominato Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti

incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione delle spesa investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto;
- attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- attività di collaudo;

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione dell'incentivo, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture;

3. Restano esclusi dalla corresponsione dell'incentivo le forniture di acquisto di beni di consumo e tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta ovvero le procedure espletate senza una procedura di comparazione. Restano altresì escluse dalla corresponsione dell'incentivo le procedure previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

• Soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2 comma 1, nelle loro varie componenti tecniche, amministrative e contabili, e precisamente:

- nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi che abbiano partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici, alla redazione di bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- nel personale degli uffici tecnici ed amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- nel responsabile unico del procedimento;
- nei collaboratori tecnici, amministrativi e contabili del responsabile unico del procedimento che

svolgono compiti di supporto all'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, della direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, collaudo e verifica di conformità ivi compreso:

- il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici;
- il personale del servizio finanziario per le attività di rendicontazione della spesa, qualora si tratti di investimenti finanziari o cofinanziati da altri soggetti pubblici o privati.
- Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici non concorre alla ripartizione del fondo incentivante il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 3 del presente Regolamento, venga affidato a personale con qualifica dirigenziale il relativo compenso costituisce economia fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro o ai dipendenti che collaborano al ruolo affidato a personale con qualifica dirigenziale.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

- Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, servizio o fornitura, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione).
- L'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i dipendenti interni dell'ente deputati alle attività intellettuali e materiali di cui all'art. 2, necessarie alla programmazione e realizzazione dell'opera o all'acquisizione di forniture e servizi.
- Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici e della pianificazione strategica previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

• Modulazione del fondo incentivante - ambito lavori

L'entità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per la programmazione e realizzazione di opere o lavori pubblici viene modulato in ragione della complessità dell'opera e classi di importo di seguito elencati:

MODULAZIONE FONDO INCENTIVANTE - LAVORI			
Cod.	Tipologia opera	Importo	Percentuale
A)		Fino a € 1.000.000,00	2%
		Da € 1.000.001,00 a 5.548.000,00	Interpolazione lineare (*)
		Oltre € 5.548.000,00	1,50%

(*) Formula per l'interpolazione lineare

$$X = X_2 + \frac{I_2 - I_1}{I_2 - I_1} \times (X_1 - X_2)$$

dove: X = valore percentuale incognito

I = importo opera

- X_1 = valore percentuale pari a 2% I_1 = importo minimo
- X_2 = valore percentuale pari a 1,50% I_2 = importo massimo

• **Modulazione del fondo incentivante - ambito forniture e servizi**

L'entità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo per la programmazione e l'acquisizione di forniture e servizi viene modulata in base alle classi di importo di seguito riportate:

MODULAZIONE FONDO INCENTIVANTE PER SERVIZI E FORNITURE			
Cod.	Tipologia	Importo	Percentuale
A)	Forniture e Servizi	Fino a € 750.000,00	2%
		Da€ 750.001,00 a € 5.000.000,00	Interpolazione lineare (*)
		Oltre € 5.000.001,00	0,7%

(*)Formula per l'interpolazione lineare

- Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;

Art. 5. - Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

1. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente e per i lavori dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016. L'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 è riconosciuto esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'Ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa, salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2.

Art. 6 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo aggiuntivo soltanto se comportino lavori derivanti da uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 7 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal Dirigente competente, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e realizzazione di un'opera o lavoro e all'acquisizione di un servizio o fornitura. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali procedure espropriative e per la nomina del Responsabile unico del procedimento.

2. Per ogni opera o lavoro, servizio e fornitura, il Dirigente responsabile del settore competente, individua, già in sede di programmazione e con specifico provvedimento il nominativo del responsabile del procedimento. La composizione del gruppo di lavoro è definita mediante provvedimento del Dirigente competente unitamente al responsabile del procedimento;

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve specificare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di

finanziamento;

- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, fornitura o servizio e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4 del regolamento;
 - il cronoprogramma per ogni fase o funzione da svolgere;
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro con relativa categoria e profilo professionale;
 - le aliquote da destinare ai singoli componenti il gruppo di lavoro;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne nel rispetto delle disposizioni di leggi e regolamenti in materia.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento della procedura di realizzazione dell'opera o lavoro o di acquisizione di servizi e forniture con provvedimento motivato del dirigente competente su proposta del responsabile unico del procedimento.
5. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo la scheda previsionale di suddivisione degli incarichi e delle attività affidate con le relative percentuali di ripartizione dell'incentivo, allegata al presente regolamento, che deve essere sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.
6. In caso di interventi urgenti, il Dirigente da atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante;

Art. 8 - Ripartizione del fondo incentivazione

- La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è adottata dal Dirigente competente, su proposta del responsabile unico del procedimento, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate all'80% del fondo spettante al personale interno dell'Ente, e distribuite fra i diversi ruoli e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella ripartizione incentivo per lavori o opere

Fase	Attività	Quota1	Quota2
Programmazione spesa investimenti	Programmazione triennale lavori e aggiornamenti	7%	25%
	Studio di fattibilità – analisi dei fabbisogni		25%
	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extra comunali e/o Programmazione strategica intersettoriale		50%
Unità organizzativa del Responsabile del Procedimento	Attività elencate all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 o previste da altre disposizioni di legge	37%	65%
	Collaboratori tecnici e amministrativi		35%
Verifica progettazione art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016	Verifica dei progetti	4%	80%
	Validazione dei progetti		20%
Fase di affidamento	Redazione e controllo atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, contratti, lettere invito ecc.)	5%	65%
	Collaboratori		35%
Fase Esecuzione lavori	Direttore dei lavori	37%	46%
	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva		30%
	Collaboratori tecnici e amministrativi		24%
Collaudo	Collaudatore tec.co amn.vo - CRE	10%	70%
	Collaudatore statico		30%
	Totale	100%	

Tabella ripartizione incentivo per forniture e servizi

Fase	Attività	Quota1	Quota2
Programmazione della spesa (solo investimenti – art. 21 del codice)	Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e forniture	5%	50%
	Attività di coordinamento programmazione e finanziamenti extracomunali		50%
Unità organizzativa del Responsabile del Procedimento	Attività elencate all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 o previste da altre disposizioni di legge	40%	65%
	Collaboratori tecnici e amministrativi		35%
Fase di affidamento	Attività di predisposizione controllo delle procedure di affidamento (bandi, contratti, capitolati, lettere invito, MEPA)	7%	60%
	Attività di Collaborazione		40%
Esecuzione contratto	Direzione dell'esecuzione del contratto	40%	65%
	Collaborazione all'esecuzione del contratto		35%
Collaudo	Certificato di regolare esecuzione - Verifiche di conformità	8%	100%
Totale		100%	

• Le funzioni relative a ciascuna fase sono cumulabili. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti interni costituisce economia. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni svolte da personale Dirigenziale costituisce economia.

• Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, l'oggetto principale del contratto è determinato in base al valore più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

• Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza così come previsto dal successivo art.9.

• I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività (indicata nelle tabelle sopra riportate) la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

• Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica corrispondente alla percentuale riportata nella colonna quota2 della corrispondente aliquota riportata nella colonna quota1. La restante parte viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non siano individuati i collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota viene erogata al responsabile dell'attività.

• Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida ANAC *"Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto"*

Art. 9 - Sistemi di acquisizione in Convenzione o mediante mercato elettronico

• Nel caso di acquisizioni di forniture e servizi operate mediante le Centrali di Committenza (adesioni a Convenzioni – acquisti sul MEPA), le attività tecniche e amministrative gestite dal personale interno saranno oggetto dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.

• Sono incentivate le attività e le fasi relative all'acquisizione di Forniture e servizi nei seguenti casi:

• acquisizione di forniture e servizi operate mediante espletamento di gara d'appalto (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

- adesioni a Convenzioni presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che comportano la gestione e controllo, con collaudo o verifica di conformità finale, del servizio e della fornitura da parte del personale interno all'amministrazione;
- Non saranno incentivate invece le attività e fasi relative a:
- acquisizione di forniture e servizi mediante O.D. (ordinativo diretto) sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione e in ogni caso di importo inferiore a € 40.000,00;
- acquisizione di forniture e servizi (acquisizione o adesione a Convenzioni) che non comportino attività di gestione, controllo e verifica del servizio o della fornitura;

Art. 10 - Accertamento delle attività svolte

- Completate le varie fasi del procedimento, il responsabile unico del procedimento, attesta la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e predetermina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso ovvero nella scheda di costituzione del gruppo allegata al provvedimento.
- Ai fini della corresponsione dell'incentivo è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo quando tutte le attività sono state svolte senza errori o ritardi imputabili agli stessi dipendenti incaricati.
- Nel caso in cui non vengano rispettati i costi per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali è previsto l'incentivo, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dispone la riduzione dei compensi secondo quanto previsto al successivo art. 11 del presente regolamento.
- Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art.31 c.12 del D.Lgs 50/2016 da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazioni di penalità.
- Nel caso in cui i contratti non siano portati a termine a causa di errori imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è negativo e al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso. Qualora uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.
- In caso in cui la scheda finale di ripartizione sia differente da quella previsionale, la stessa deve essere nuovamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti in segno di accettazione. In caso di accertamento parzialmente o totalmente negativo, il Responsabile Unico del Procedimento e/o Il Dirigente del Settore contesta per iscritto, gli errori ed i ritardi imputabili ai singoli dipendenti.
- La mancata sottoscrizione della scheda finale deve essere motivata per iscritto al Dirigente entro 7 (sette) giorni dal ricevimento; analogamente eventuali giustificazioni addotte dai dipendenti in caso di contestazione di errori o ritardi. Il Dirigente valuta le giustificazioni prima di adottare l'atto di approvazione della scheda finale e di disporre la determinazione di liquidazione. L'approvazione della scheda finale di ripartizione dell'incentivo, eventualmente aggiornata o modificata in ragione dell'effettivo apporto di ciascun soggetto alle attività o di eventuali decurtazioni, verrà approvata nell'atto di liquidazione. Tale approvazione costituisce accertamento positivo delle attività svolte ed è propedeutica alla corresponsione dell'incentivo con atto del Dirigente del settore cui compete il lavoro, il servizio o la fornitura.

Art. 11- liquidazione dei compensi

- Il dirigente competente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione del compenso incentivante spettante. Il dirigente provvede alla liquidazione dell'incentivo, su proposta del responsabile unico

del procedimento, ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui al precedente art. 10, da richiamare nel medesimo atto.

- La liquidazione dell'incentivo viene effettuata alle seguenti scadenze:
- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (se trattasi di lavoro) o di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione del servizio (se trattasi di forniture o servizio);
- per l'unità organizzativa del responsabile unico del procedimento: il 50% della quota spettante ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (se trattasi di lavoro) o di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione del servizio (se trattasi di forniture o servizio);
- nel caso in cui ricorrano entrambe le prime due condizioni i compensi saranno erogati in un'unica soluzione, nella misura del 100%, per tutte le attività.
- Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti interni all'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta comunale.
- Ai sensi dell'art. 113 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Stipendi in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 12 - Riduzioni dell'incentivo per incrementi di costi e dei tempi previsti (art.113 co. 3)

- Nel caso in cui, per la realizzazione di un'opera o lavoro, ovvero per l'acquisizione di un servizio o fornitura, non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale all'incremento del costo calcolato sull'importo a base di gara.
- Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi per la conclusione delle attività come previsti nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto come segue:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 5%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%.
- Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni di cui all'art. 107 del Codice e per le eventuali proroghe autorizzate da parte della stazione appaltante previa richiesta motivata da parte della ditta esecutrice.
- Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, per cause non imputabili al gruppo di lavoro.
- Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del progetto da porre a base di gara da parte dell'organo di competenza;

In tal caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Art. 13 - Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui all'art. 8 del presente Regolamento sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 20% della percentuale definita all'art. 8. La maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e corrispondente/i quota percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura ovvero prelevata dalla quota non spettante per attività affidate a personale esterno all'amministrazione.

Art. 14 - Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore – Informazione e confronto

- Il presente regolamento si applica, alle funzioni tecniche di cui all'art.1, comma 2 del presente regolamento, affidate successivamente alla data di entrata in vigore del d.Lgs n.50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
- Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art.92, commi 5 e 6, del d.Lgs n.163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera di G.C. n.46 del 19/04/2011.
- Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art.13 bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.114/2014 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera di G.C. n.31 del 17/09/2015.
- Decorso dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'ufficio personale in collaborazione con i dirigenti di settore procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e ad eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, anche su proposta della Rappresentanza Sindacale Unitaria e delle Organizzazioni Sindacali.
- L'ufficio sistemi incentivanti fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.